

COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Corso Vittorio Emanuele 08025 Oliena - Tel. 0784/280200 Fax 0784/280206.

Area Servizi alla persona

BANDO

Per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, di cui alla L. 431/98, art. 11, annualità 2022

FINALITA'

La Regione Autonoma della Sardegna con il presente Bando intende sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, destinando la concessione di contributi, assegnati in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, a sostegno degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni dei locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizione di disagio economicone di unità immobiliari ad uso abitativo e appartenenti a nuclei familiari disagiati

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

IL CONTRATTO DEVE:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999, come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022:

- a. **Fascia A**: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.633,10), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74
- b. **Fascia B**: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. e non può essere superiore al € 2.320,00
- c. Fascia C: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. del 13.7.2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il comune fissa l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati al precedente punto, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nel quale sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare, può essere incrementato fino al

massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B, possono essere innalzati fino ad

un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo (CA) il canone

sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al punto precedente, può essere incrementato

sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il

contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E SCADENZE

A seguito della pubblicazione del Bando comunale, i cittadini interessati potranno presentare domanda

sull'apposito modulo, le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro le ore 23:59 del 15

novembre 2022 e potranno essere trasmesse unicamente mediante il sistema di "istanze on line" del

comune di Oliena

Successivamente verrà predisposta una graduatoria degli aventi titolo.

In considerazione del fatto che l'importo stanziato per il sostegno alla locazione, potrà essere insufficiente a

coprire l'intero fabbisogno del comune, per ragioni di equità si procederà a ridurre proporzionalmente il

contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Nazionale n. 431 del 09/12/ 1998.

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

DGR n. 29/19 del 22/09/2022

Allegato alla DGR n. 29/19 del 22/09/2022

DGC n. 85 del 13/10/2022

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(D.ssa Natalina Catte)

3